

Allegato 1.2

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UN DORMITORIO PERMANENTE A TRENTO

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

_____, con sede legale in _____, C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

In conformità della determinazione n. _____ di data _____ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1

Oggetto e finalità del Servizio di Dormitorio permanente

1. Il Dormitorio permanente, rientrante nella fattispecie del Centro di Accoglienza notturna (scheda 2.5 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo), è un servizio residenziale aperto tutto l'anno che accoglie con carattere di temporaneità, nelle fasce orarie serali e notturne, persone adulte, prive di adeguata sistemazione abitativa e senza dimora. E' finalizzato, attraverso l'ospitalità notturna, ad offrire interventi per il soddisfacimento di bisogni primari ma anche un contesto relazionale significativo orientato al recupero e al potenziamento delle risorse psico-fisiche verso la fuoriuscita dalla vita in strada. L'accoglienza prevede la collaborazione con la rete dei servizi presenti sul territorio provinciale. L'accesso al servizio avviene attraverso lo Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora o, in situazioni di emergenza, su invio delle forze dell'ordine, del servizio sanitario o dell'Unità di Strada. La durata dell'accoglienza è di breve termine e definita dai criteri di assegnazione dei posti letto contenuti nel Documento di Sintesi relativo al funzionamento dello Sportello disponibile alla pagina web dedicata al Bando per la concessione del contributo del sito web indicato all'art. 19 del Bando. In alcuni casi sono previsti periodi di accoglienza più lunghi congruenti con le esigenze progettuali di ciascun ospite così come concordate nei percorsi di presa in carico individuali.

2. Il dormitorio permanente notturno svolge la propria attività in rete con gli altri dormitori presenti sul territorio individuati ai sensi di precedenti procedure di affidamento relative ad attività analoghe; è aperto tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, dalle ore 19.00 alle ore 8.00. L'accesso alla struttura avviene di norma nella fascia oraria 19.00–20.30, durante la quale è garantita la presenza di due operatori per un'ora e mezza. Le attività e i servizi offerti comprendono: l'ospitalità residenziale notturna e il pernottamento; la pronta accoglienza della persona; l'accesso ai servizi igienici e alle docce; la fornitura di biancheria da letto e da bagno e di prodotti per l'igiene personale; il deposito bagagli per l'intera durata del periodo di accoglienza; il presidio notturno con operatore; la prima colazione; il servizio di lavanderia; attività di sostegno educativo e di accompagnamento individualizzato; ascolto, relazione, orientamento e informazione per l'accesso alla rete dei servizi; il rispetto delle modalità di accesso tramite lo Sportello per l'accoglienza; il coinvolgimento del volontariato.

3. Il Dormitorio permanente oggetto di questa Convenzione, denominato “Casa San Giovanni”, messo a disposizione dalla Provincia, è sito in Trento, Via Lungadige S. Nicolò n. 12 (p.ed. 2100/1 C.C. Trento).

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal _____ e termina il 31 ottobre 2027.

Art. 3

Destinatari

1. Il Dormitorio permanente è un servizio rivolto a persone senza dimora adulte in situazione di grave emarginazione presenti sul territorio provinciale, in stato di bisogno indifferibile, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale, così come individuate nella relativa scheda del Catalogo.

Art. 4

Numero di posti

1. Il Dormitorio permanente oggetto di questa Convenzione ha la capienza di 30 posti letto.

2. Durante il periodo invernale, la capienza del dormitorio è aumentata di ulteriori 20 posti, alle condizioni indicate all'art. 11 del Bando.

Art. 5

Adempimenti in capo al Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore garantisce, in caso di subingresso nel finanziamento del Dormitorio permanente, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella gestione degli stessi, ricorrendo per analogia ed in quanto compatibili, alle procedure previste dall'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 per il cambio appalto.
2. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.
3. Il Soggetto Gestore, prima dell'avvio dell'attività, stipula un'assicurazione a copertura dei danni da calamità naturali e eventi catastrofici, con durata fino alla scadenza della convenzione.

Art. 6

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto Gestore assicura:
 - a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
 - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

Art. 7
Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto Gestore pubblica:

- a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 8
Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 10
Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 11

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo di Euro _____, di cui Euro _____ per l'anno 2026 e Euro _____ per l'anno 2027.
2. In riferimento alle spese ammissibili al contributo, nonché alle modalità di erogazione e rendicontazione si applica quanto previsto dal Bando.

Art. 12

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti nel Bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 13

Cause di risoluzione, recesso e rinuncia

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dall'art. 18, comma 1, del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

Art. 14

Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto

conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della revisione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 15

Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. 16

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG è _____.

Art. 17

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.